

BVGer D-5864/2023 vom 4. Juli 2025

Bundesverwaltungsgericht, 2025-07-04, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_D-5864_2023

FR: TAF D-5864/2023 du 4 juillet 2025

IT: TAF D-5864/2023 del 4 luglio 2025

Regeste

Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento)

Erwägungen

E. 1.1

Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).

E. 1.2

Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi), contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.

E. 2

Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 lett. c PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle argomentazioni delle parti, né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

E. 3

Il ricorso, manifestamente fondato ai sensi dei motivi che seguono, è deciso dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommarariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi).

E. 4.1

Nella querelata decisione, l'autorità inferiore ha ritenuto che le dichiarazioni dei richiedenti non soddisfino le condizioni richieste per il riconoscimento della qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi. Innanzitutto, la SEM ha rilevato che le visite a domicilio e le minacce subite dai richiedenti da parte delle autorità siriane non sarebbero di un'intensità tale da poter essere ascritte a persecuzione, in quanto le minacce non sarebbero mai state

D-5864/2023 Pagina 5 messe in pratica e sarebbe bastato che i ricorrenti si trasferissero a sette chilometri di distanza per interromperle. Per quanto concerne il timore della

richiedente di venire processata e di dover scontare una pena detentiva in caso di ritorno in Siria, la SEM ha osservato che tale pena sarebbe la stessa per tutte le persone che commettono una tale infrazione di legge. Pertanto, non vi sarebbe l'intenzione di punire l'intimata per uno dei motivi ex art. 3 LAsi. In aggiunta, la SEM ha analizzato la situazione dei cristiani in Siria, giungendo alla conclusione che non sarebbero esposti ad una persecuzione collettiva. Dal profilo individuale, i ricorrenti non avrebbero avuto problemi con le autorità siriane a causa della loro fede. Infine, l'autorità inferiore ha dichiarato che la situazione in Siria sarebbe drammatica per tutti i cittadini residenti nella stessa zona dei ricorrenti, i quali non sarebbero, pertanto, puniti per uno dei motivi di cui all'art. 3 LAsi.

E. 4.2

In sede di ricorso, i ricorrenti hanno contestato le allegazioni della SEM, dichiarando di avere un timore fondato di subire seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. In particolare, hanno sottolineato che tutti e tre i loro figli sarebbero espatriati per sottrarsi al servizio militare, motivo per cui le autorità si sarebbero recate a casa loro, li avrebbero minacciati ed estorto denaro, esercitando una notevole pressione psicologica sugli interessati. Inoltre, risulterebbero oggetto di attenzione da parte delle autorità anche a causa della loro appartenenza alla minoranza cristiana e del fatto che la ricorrente non sarebbe tornata al lavoro dopo il congedo richiesto, in quanto espatriata.

E. 5.1

In primo luogo, occorre chinarsi sulle eventuali lacune formali (violazione del diritto di essere sentito e dell'obbligo di motivazione, accertamento inesatto ed incompleto dei fatti) in quanto sono suscettibili di condurre alla cassazione della decisione impugnata (cfr. DTF 148 III 30 con- sid. 3.1 e DTAF 2013/34 consid. 4.2 per il diritto di essere sentito e l'obbligo di motivazione; cfr. sentenze del Tribunale D-3567/2019 del 29 novembre 2019 consid. 5.2 e D-1443/2016 del 22 febbraio 2017 consid. 4.2 per l'accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER/KAYSER, *Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht*, 3a ed. 2022, n. 2.191).

E. 5.2

Nelle procedure d'asilo – così come nelle altre procedure di natura amministrativa – si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 12 PA ed art. 6 LAsi). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso,

D-5864/2023 Pagina 6 chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. L'accertamento dei fatti è incompleto allorquando tutte le circostanze di fatto e i mezzi di prova determinanti per la decisione non sono stati presi in considerazione. Esso risulta inesatto se l'autorità omette di amministrare la prova di un fatto giuridicamente rilevante, apprezza in maniera erronea il risultato dell'amministrazione di un mezzo di prova o fonda la decisione su fatti non conformi all'incarto (cfr. DTAF 2015/10 con- sid. 3.2; sentenza del Tribunale A-671/2015 del 3 agosto 2020 consid. 2.1 e D-1079/2018 del 17 dicembre 2019 consid. 5.2; KIENER/RÜTSCHKE/KUHN, *Öffentliches Verfahrensrecht*, 3a ed. 2021, n. marg. 1585). Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; DTAF

2019 I/6 consid. 5.1).

E. 5.3

Dal canto suo l'obbligo di motivazione è corollario fondamentale del diritto di essere sentito (disciplinato dall'art. 29 cpv. 2 Cost.). Detta prerogativa è finalizzata a permettere ai destinatari e a tutte le persone interessate, di comprendere ed eventualmente impugnare il provvedimento, in modo da rendere possibile all'autorità di ricorso, se adita, di esercitare convenientemente il suo controllo (cfr. DTF 139 V 496 consid. 5.1, 136 I 184 consid. 2.2.1). Ciò non significa che l'autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio (cfr. DTF 148 III 30 consid. 3.1). Per adempiere a queste esigenze è necessario che essa menzioni, almeno brevemente, i motivi sui quali ha fondato la sua decisione, in modo da consentire agli interessati di apprezzarne la portata (cfr. DTF 148 III 30 consid. 3.1, 142 II 49 consid. 9.2, 137 II 266 consid. 3.2, 136 I 229 consid. 5.2, 136 I 184 consid. 2.2.1, 134 I 83 consid. 4.1; DTAF 2013/34 consid. 4.1 e rif. cit., 2012/23 consid. 6.1.2).

E. 5.4

Nel caso di specie, il Tribunale ritiene che sarebbe stato giudizioso che l'autorità inferiore valutasse la domanda d'asilo dei ricorrenti tenendo conto della situazione complessiva della famiglia. Difatti, il Tribunale constata che ai figli dei ricorrenti E._____ e F._____, giunti nel 2014 e nel 2015 in Svizzera, sono stati concessi rispettivamente l'ammissione provvisoria (dossier N 653 849) e l'asilo in quanto disertore dell'esercito siriano (dossier N 614 098). Inoltre, al figlio minore G._____, il quale ha presentato domanda d'asilo in Svizzera il 13 febbraio 2024 (dossier N 842 817), è stato concesso l'asilo in data 4 giugno 2024. Tra i motivi d'asilo adottati, gli interessati hanno implicitamente sollevato una persecuzione riflessa,

D-5864/2023 Pagina 7 derivante dalla fuga dei propri figli all'estero per evitare il servizio militare (cfr. p.to 2, pag. 2 del ricorso). Tuttavia, nella querelata decisione del 25 settembre 2023, la SEM non ha illustrato per quali ragioni non abbia considerato che i ricorrenti, in quanto genitori di figli espatriati, e segnatamente di un disertore, fossero esposti al rischio di persecuzione riflessa. Piuttosto, la predetta autorità si è limitata a constatare che "i fastidi arrecati dalle autorità [...] non hanno mai raggiunto un'intensità tale da poter essere ascritte (recte: ascritti) a persecuzione" (cfr. p.to 1, pag. 3 della decisione impugnata). Pertanto, dalla decisione impugnata non emerge se e come l'autorità inferiore abbia preso in considerazione tale circostanza e, di conseguenza, per quale motivo la procedura d'asilo dei ricorrenti, svolta in un periodo temporale differente, abbia avuto un esito diverso rispetto a quella del figlio G._____. Il Tribunale osserva, inoltre, che la SEM non ha provveduto a sanare tale mancanza in sede ricorsuale, in quanto essa, invitata ad esprimersi in merito, non ha presentato alcuna risposta al ricorso. A quanto esposto si aggiunge che i ricorrenti appartengono alla minoranza di religione cristiana in Siria. Alla luce degli avvenimenti recenti nel Paese d'origine dei ricorrenti, l'analisi dell'eventuale persecuzione collettiva dei cristiani e individuale dei ricorrenti effettuata dalla SEM nella decisione impugnata (cfr. p.to 3, pag. 4 segg. della decisione impugnata), appare non essere più attuale. Pertanto, il Tribunale ritiene che l'autorità inferiore debba esprimersi nuovamente in merito.

E. 5.5

Di conseguenza, considerata l'assenza di un'analisi complessiva della situazione familiare e dell'attuale condizione delle persone appartenenti alla minoranza cristiana nel Paese d'origine dei ricorrenti, vi è modo di rilevare che vi è un accertamento incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti e una lacuna nella motivazione della decisione impugnata. Tale violazione non è stata sanata in sede ricorsuale dalla SEM e non può nemmeno essere sanata da questo Tribunale, risultando l'amministrazione delle prove, anche tenendo conto delle esigenze di economia procedurale, in specie troppo gravosa ed al fine di salvaguardare il principio della doppia istanza di giudizio, poiché l'insorgente potrà nuovamente contestare la decisione, la quale, per definizione, sarà nuova (cfr. DTAF 2019 1/5 consid. 2.3).

E. 6

Di conseguenza, in conformità all'art. 61 cpv. 1 PA, il ricorso è accolto e la decisione della SEM del 25 settembre 2023 è annullata. Gli atti di causa sono ritrasmessi all'autorità inferiore affinché la stessa proceda a completare – se necessario – l'istruttoria e a pronunciare una nuova decisione rispettosa dei considerandi della presente sentenza e delle seguenti

D-5864/2023 Pagina 8 istruzioni vincolanti. In particolare, la SEM è tenuta ad esaminare in maniera approfondita della situazione complessiva della famiglia e dello stato dei suoi singoli membri, oltre che il rischio di persecuzione riflessa per i ricorrenti derivante dalla diserzione del figlio F. _____ nonché la situazione attuale a cui sono esposti i cristiani in Siria. Una volta risposto anche a ciò, la SEM dovrà quindi emanare una nuova decisione che tenga conto delle risultanze ottenute, motivando in modo chiaro e completo il suo nuovo provvedimento.

E. 7

Alla luce dell'esito succitato del ricorso, il Tribunale può inoltre esimersi dall'esaminare le ulteriori e residuali censure.

E. 8

Visto l'esito della procedura, non sono rimosse delle spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA). Pertanto, l'istanza di assistenza giudiziaria, nel senso di esenzione dal pagamento dell'anticipo delle spese giudiziarie è divenuta senza oggetto.

E. 9.1

In seguito, ai sensi dell'art. 64 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa (art. 7 cpv. 1 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

E. 9.2

Tuttavia, nel caso in esame, non si può presumere che i ricorrenti – che non sono patrocinati – abbiano sostenuto delle spese relativamente elevate per la procedura ricorsuale ai sensi delle disposizioni precitate. Pertanto, non vengono loro accordate indennità per spese ripetibili.

E. 10

La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'extradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

D-5864/2023 Pagina 9 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è accolto. 2. La decisione della SEM del 25 settembre 2023 è annullata e gli atti di causa le sono ritrasmessi per procedere ai sensi dei considerandi. 3. Non si prelevano spese processuali. La domanda di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso di esenzione dal pagamento dell'anticipo delle spese giudiziarie, è divenuta senza oggetto. 4. Non si accordano indennità per spese ripetibili. 5. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente.

Il giudice unico: Il cancelliere:

Daniele Cattaneo Adriano Alari

Data di spedizione:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.